

**Disegno di legge**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICROBIRRIFICI**

Onorevoli colleghi!

I microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva che negli ultimi dieci anni ha conosciuto un inaspettato quanto meritato successo in termini di crescita economica e di visibilità del prodotto.

Il “movimento” della birra artigianale, sorto nel corso degli anni novanta sulla scia di una rinnovata attenzione alla produzione agroalimentare italiana, ha dato vita ad un crescente numero di piccole fabbriche dedite alla produzione di birra realizzata impiegando metodi artigianali, che utilizzano in maniera innovativa le materie prime, allo scopo di proporre un prodotto ricco di qualità organolettiche.

I microbirrifici si sono fortemente sviluppati in Italia quali realtà artigianali di alto livello qualitativo, a fronte di una produzione industriale che ha invece portato all’impoverimento della qualità e della varietà delle tipologie birrarie.

Il settore, attualmente rappresentato da oltre ottocento microbirrifici, registra crescite annuali superiori al 20%, con una produzione complessiva che nel 2013 ha superato i 250.000 hl e che copre circa il 2% della produzione nazionale. Grazie al costante impegno dei piccoli produttori di birra rivolto innanzitutto all’innovazione dei processi e prodotti, è in continua espansione il *trend* di crescita del settore, determinando, nel contempo, l’affermazione delle birre artigianali italiane nel mercato internazionale come prodotti altamente rappresentativi dell’eccellenza agroalimentare del nostro paese. Affermazione che si riscontra nei dati positivi dell’*export*, sempre più rilevante rispetto al volume di vendite.

A fronte di dimensioni aziendali ridotte – il 50% dei microbirrifici artigianali non ha dipendenti, il 40% ne ha da 1 a 3 ed il 10% ne ha più di 3 - si registrano fatturati annui significativi: il 58% delle imprese fattura meno di 100.000 euro all’anno, il 37% fino ad 800.000 euro ed il 5% più di 800.000 euro.

Va sottolineato, inoltre, che il settore traina con sé un indotto, in particolare quello dell’agricoltura, che ha visto valorizzare le materie prime nazionali, quali l’orzo e, per la prima volta, di luppolo destinato alla produzione di birra.

Tuttavia, a fronte dei risultati conseguiti, sono molti ancora gli interventi normativi da realizzare per consentire a questo segmento produttivo di crescere e svilupparsi ulteriormente. A tal fine è necessario rimuovere alcuni ostacoli, sia di natura fiscale che burocratica, affinché i microbirrifici italiani possano puntare ad accrescere la loro capacità produttiva.

Il presente progetto di legge è volto in particolare ad alleggerire il regime fiscale dei microbirrifici, mediante l’applicazione dell’accisa ridotta, come previsto dalla direttiva 92/83/CEE sull’armonizzazione del sistema delle accise.

Il regime delle accise sulla birra in Italia è attualmente disciplinato dal *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative* (artt. 34 e 35), in base al quale la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita al grado saccarometrico, espresso in gradi Plato di prodotto finito. L'accertamento d'accisa, stante il principio impositivo definito dall'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto legislativo, avviene nella fase di produzione.

Secondo un recente studio condotto da ALTIS - Alta scuola impresa e società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Unionbirrai, nel luglio 2013 l'accisa gravante su un litro di birra a 4,8 % alc. Vol. ammontava a 28,2 c€.

In seguito all'approvazione del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, l'innalzamento delle accise sulle alcole, previsto per il finanziamento delle misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ivi recate, ha generato un aumento progressivo dell'aliquota. L'accisa su un litro di birra a 4,8% alc. Vol. è diventata 31,9 c€ a partire da ottobre 2013, per poi passare a 32,4 c€ a decorrere da gennaio 2014, e si assesta, a partire da gennaio 2015, a 35,9 c€, per effetto del D.L. n.104/2013 convertito in legge n. 128/13 ed il D.L. n. 91/2013 convertito in legge n. 112/2013.

Si tratta di un complessivo aumento del 30%, che penalizza fortemente i piccoli produttori italiani rispetto ai *competitors* europei, i quali godono, al contrario, di un regime agevolato dell'accisa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE.

Nell'Unione Europea 20 Paesi su 28, in osservanza dell'art. 4.1 della Direttiva 92/83/CEE, prevedono l'applicazione dell'accisa ridotta per i piccoli birrifici indipendenti con produzione inferiore ai 200.000 ettolitri annui.

Nel Regno unito, il settore birrario ha ricevuto una forte spinta occupazionale nel 2014 grazie ai tagli messi a punto dal Governo in materia fiscale. L'investimento di capitale è risultato in crescita del 12% per 525 milioni di euro complessivi, questo ha generato 4.000 posti di lavoro e 1.600 nuovi tirocini a fronte della scelta del Governo britannico di agevolare il carico fiscale del settore nei bilanci 2013 e 2014.

In Italia, durante la fase di recepimento della direttiva 92/83/CEE, non è stata inserita alcuna norma che preveda l'applicazione di accisa ridotta per i produttori, determinando un gap competitivo rilevante tra le imprese italiane e quelle omologhe operanti negli altri paesi europei.

La decisione di non salvaguardare i piccoli produttori mediante l'applicazione dell'accisa ridotta, rende questi soggetti assai vulnerabili ai frequenti aumenti delle accise sulle alcole, individuati dal Governo quali mezzi di copertura per misure normative anche rilevanti per l'interesse generale. La conversione del D.L. 104/2013 c.d. "Istruzione" rappresenta un esempio lampante di tale atteggiamento, che privilegia improvvidamente il ricorrere alla tassazione dei settori produttivi per il finanziamento di nuove misure normative, piuttosto che provvedervi mediante la riduzione della spesa improduttiva delle amministrazioni.

Per superare le attuali difficoltà, il presente progetto di legge propone di introdurre, a favore dei microbirrifici, una riduzione d'imposta applicata in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno.

In tale prospettiva, all'art.1 lettera a), viene individuata una nuova definizione di microbirrificio, tale da superare giuridicamente l'attuale. Sono infatti considerati microbirrifici le fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, sulla base di una definizione data dall'Agenzia delle Dogane per circoscrivere tali soggetti.

Tuttavia, sulla base delle potenzialità che sta dimostrando il settore dei birrifici artigianali, sia in termini di qualità del prodotto che in termini occupazionali, è necessario rimuovere tale limite di produzione, anche al fine di poter competere con i birrifici di altri Paesi – soprattutto europei – che riescono a conquistare il mercato anche grazie a legislazioni interne più favorevoli.

La definizione di microbirrificio ricalca quella contenuta nell'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, e riconosce come microbirrifici i piccoli birrifici che presentino contemporaneamente le caratteristiche di indipendenza legale ed economica, che utilizzino impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e che abbiano una produzione annua non superiore a 200.000 hl. Si tratta di requisiti generali che consentirebbero ai microbirrifici di caratterizzarsi come tali espandendo al contempo la propria capacità produttiva.

All'articolo1, lettera b) il disegno di legge propone, inoltre, di ridefinire il sistema di accertamento della birra prodotta dai microbirrifici. Il sistema attuale di accertamento, previsto dall'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche se potrebbe apparire più semplice rispetto a quello precedente, poiché basato su apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo di produzione della birra, determina una tassazione dell'accisa più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici e obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra a molti "giorni" rispetto al momento del condizionamento. Momento nel quale, secondo le disposizioni originarie, (art. 35 comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione.

Ed infatti, tale norma, in base all'interpretazione fortemente restrittiva data dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 5/D, impone ai microbirrifici di collocare i misuratori elettronici nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si propone di trasferire il momento della tassazione della birra da quello della produzione del mosto a quello di immissione del prodotto in consumo, intendendo per immissione in consumo il momento nel quale viene prelevato il prodotto dal magazzino per la vendita, sia diretta - nel caso di microbirrifici che hanno la mescita nella stessa fabbrica - che indiretta ad altre imprese.

In tal senso, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto

andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.

Un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità per l'esercizio dei controlli, senza imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle previsioni, valutati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

# Disegno di legge

## Articolo 1

### *Riduzione dell'accisa a favore dei microbirrifici*

All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire il comma 3-bis con i seguenti: “3-bis. Per i microbirrifici, di cui al comma successivo l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno :
- < 5.000 hl/anno – riduzione del 50%
  - < 10.000 hl/anno – riduzione del 40%
  - < 20.000 hl/anno – riduzione del 30%
  - < 40.000 hl/anno – riduzione del 20%”.
- 3-ter. Per microbirrifici si intendono i piccoli birrifici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- 1) indipendenza legale ed economica da qualsiasi birrificio, stabilita sulla base di appositi criteri individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
  - 2) utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
  - 3) produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri.”;
- b) dopo il comma 7 inserire il seguente: “7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente.

## Articolo 2

### *Copertura finanziaria*

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, lettera a), valutati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Art. 3**

#### ***Entrata in vigore***

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.